

All' Ente Circoli della Marina Militare
Via Taormina, 4 - 00135 Roma
(Pec: maricircoli@postacert.difesa.it)

Oggetto: Rimborso quote Ente Circoli.

Io sottoscritto _____ (C.F. _____),
nato a _____ il ___ / ___ / ___, residente in _____ alla
Via/Piazza _____ n. ___ ed attualmente in servizio
presso _____, con il grado di _____,

PREMESSO CHE

- con sentenza n° 00990/2021 REG. PROV. COLL. (02435/2015 REG. RIC.) il TAR Puglia – Lecce ha accolto il ricorso del Maresciallo Antonio de Muro in ordine all’annullamento del dispaccio M_D MCIRC 0000994 del 10.3.2015 di codesto Ente Circoli, che negava al ricorrente il rimborso delle quote sociali versate con cadenza mensile;
- la predetta sentenza ha sancito l’illegittimità della trattenuta mensile delle predette quote sociali a far data dal 10.02.2011, perché “omissis - a seguito degli interventi normativi succedutisi a far data dal 1949, e sino al d.P.R. n. 248/2010, l’Ente Circoli M.M. non è stato abrogato, ma l’obbligo di contribuzione sì. – omissis”. Inoltre, “omissis - Dall’effetto demolitorio discendente da tale pronuncia consegue l’obbligo conformativo dell’Amministrazione di provvedere alla restituzione delle quote indebitamente trattenute – omissis”;
- lo scrivente non ha mai formulato istanza per diventare socio di codesto ente;
- nonostante la totale mancanza di titoli autorizzativi l’Amministrazione militare ha continuato a operare a favore dell’Ente Circoli della Marina Militare le trattenute sulla retribuzione mensile dello scrivente;
- il legislatore, nel tentativo di porre rimedio al problema, a far data dal 22.09.2022, ha introdotto nel Codice dell’ordinamento militare - decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – l’articolo 131-bis che, invero, a prescindere dalla correttezza della norma come si dirà più avanti, non fa altro che confermare il fatto che fino al 21.09.2022 non vi era alcuna norma che imponesse allo scrivente l’obbligo di pagamento della quota mensile destinata all’Ente;
- il Consiglio di Stato (Prima Sezione) con il Parere n. 1047 del 19.07.2023 ha stabilito che il d.P.R. n. 83 del 1949, nella parte in cui prevede che gli ufficiali e i sottufficiali sono soci obbligatori dei circoli e sono soggetti all’obbligo di versamento di una quota sociale, si pone in contrasto con il codice dell’ordinamento militare che tali tratti prevede, in relazione agli organismi di protezione sociale, per il solo Circolo ufficiali delle Forze armate d’Italia. *“Tali previsioni regolamentari, dunque, a far data dall’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, fonte di rango superiore, non possono più trovare applicazione, secondo i consueti criteri regolatori della “graduazione” della forza normativa tra precetti confliggenti di rango diverso (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 9 gennaio 2020, n. 219; sezione sesta, sentenza 5 gennaio 2015, n. 1) e della “riforma per materia” di cui all’art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, richiamato espressamente dall’art. 2267, comma 1, cod. ord. mil.”;*
- in merito al menzionato art. 131-bis, l’alto Consesso ha precisato che *“L’espressa previsione del pagamento di una quota mensile in capo ai soci ordinari, poi, non si accompagna alla previsione di una loro appartenenza necessaria all’Ente (come espressamente previsto dall’art. 19 per il Circolo ufficiali delle Forze armate d’Italia), la cui base associativa, per mezzo dei circoli, e la conseguente contribuzione mantengono dunque la ricordata generale matrice volontaristica. In definitiva, il richiamo operato dall’art. 131-bis allo statuto di cui al d.P.R. n. 83 del 1949 deve essere inteso siccome limitato alle sole disposizioni relative agli aspetti organizzativi e gestionali dell’Ente, non potendo incidere, in assenza di una*

espressa previsione di rango primario, sulla libertà di associazione degli ufficiali e sottufficiali della Marina militare.”;

- le vigenti norme in materia di ripetizione dell'indebito prevedono un termine di prescrizione decennale,

CHIEDO

l'immediata cessazione dalla qualità di socio e della trattenuta mensile della somma di euro _____ a titolo di quota sociale dell'Ente Circoli della Marina Militare;

il conteggio di tutte le somme illegittimamente trattenute fino ad oggi, a titolo di quote sociali, a far data dal 09.10.2010, ovvero dal 11.02.2011, ovvero dalla data di nomina a Ufficiale/Sottufficiale e la restituzione del relativo importo, comprensivo della rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo.

La presente vale anche come interruzione del termine di prescrizione decennale ai fini della ripetizione delle somme indebitamente trattenute.

Allego copia del documento di identità in corso di validità e indico la seguente pec per ricevere le comunicazioni da codesto Ente: (pec) _____ .

(luogo e data) _____, ___/___/_____

(firma) _____

NOTA (da non inviare all'Ente):

L'istanza con allegata copia del documento di identità va trasmessa esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC) ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Decorsi infruttuosamente i termini di cui all'articolo 2, comma 2 e 3 della legge 241/90 (nel nostro caso sono 30 giorni dalla ricezione, con la pec la ricezione è immediata) occorre entro e non oltre i successivi 20 giorni esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 241/90.

Per esercitare il potere sostitutivo occorre compilare il modulo reperibile a questo indirizzo https://www.difesa.it/SMD/Documenti/potere_sostitutivo/Stampato_per_richiesta_potere_sostituti.vo.doc e inviarlo, sempre a mezzo pec, agli indirizzi ivi contenuti allegando copia del documento di identità.

Se il titolare del potere sostitutivo non conclude il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso entro il termine pari alla metà di quello concesso all'Ente Circoli, ovvero 15 giorni, potete rivolgervi al Tar competente ai sensi dell'art 117 c.p.a., ovvero dell'art. 118 del medesimo codice se ne ricorrono i presupposti, per ottenere che l'amministrazione concluda il procedimento e che vi siano corrisposti il c.d. "indennizzo da ritardo" e/o il c.d. "danno da ritardo" espressamente previsti dall'articolo 2-bis, comma 1 e comma 1-bis, legge 241/90.

[Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento).

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.]

A prescindere da una eventuale azione giudiziaria volta a recuperare le somme che si ritengono essere state indebitamente trattenute dall'amministrazione militare sulle competenze mensili a titolo di quota mensile destinata all'Ente Circoli MM, è possibile ottenere l'indennizzo da ritardo, 30€/giorno fino ad un massimo di 2.000 €. Le condizioni essenziali sono: l'inutile decorso del termine del procedimento è l'aver esercitato il potere sostitutivo. Per il danno da ritardo va anche allegata la prova del danno subito quale può essere, ad esempio, l'ulteriore addebito della quota mensile successivo alla scadenza del termine a disposizione dell'amministrazione per concludere il procedimento.

Inoltre, in caso di mancanza di risposta occorre inviare una formale diffida all'Ente Circoli della Marina Militare. Decorso il termine ulteriore di 30 giorni è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria presso la competente Procura della Repubblica e presentare una regolare denuncia.

Se avete dubbi o domande da fare non esitate a contattare il Partito per la tutela dei diritti dei militari all'indirizzo info@partitodirittimilitari.it al quale potete anche iscrivervi liberamente compilando e inviando la domanda di iscrizione reperibile al seguente indirizzo: <https://www.partitodirittimilitari.it/iscriviti-al-pdm/> oppure fai una donazione e sostieni le nostre attività <https://www.partitodirittimilitari.it/sostieni-la-nostra-attivita-fai-una-donazione/>